

D.P. 130/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 09.09.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 09.09.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Indice

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 - Indizione delle elezioni.
- Art. 3 - Numero dei rappresentanti da eleggere.
- Art. 4 - Elettorato attivo.
- Art. 5 - Elettorato passivo.
- Art. 6 - Ineleggibilità.
- Art. 7 - Commissione Elettorale Centrale.
- Art. 8 - Costituzione dei seggi.

TITOLO SECONDO

FORMAZIONE DELLE LISTE

- Art. 9 - Presentazione delle liste.

- Art. 10 - Accettazione delle liste.
Art. 11 - Esclusione delle liste. Opposizione.
Art. 12 - Propaganda elettorale.

TITOLO TERZO

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- Art. 13 - Accesso ai seggi.
Art. 14 - Costituzione dei seggi.
Art. 15 - Rappresentanti di lista.
Art. 16 - Operazioni di voto.
Art. 17 - Modalità di voto.
Art. 18 - Schede nulle e invalide.
Art. 19 - Operazioni post elettorali.
Art. 20 - Operazioni finali di voto.

TITOLO QUARTO

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- Art. 21 - Operazioni di scrutinio.
Art. 22- Inizio dello spoglio delle schede.
Art. 23 - Modalità di scrutinio.
Art. 24 - Operazioni finali di scrutinio.
Art. 25 - Assegnazione dei seggi.
Art. 26- Operazioni di assegnazione dei seggi.
Art. 27 - Formazione della graduatoria dei candidati.
Art. 28 - Accesso alle operazioni di assegnazione.
Art. 29 - Verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi.

TITOLO QUINTO

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI; DISCIPLINA DELLA CARICA

- Art. 30 - Proclamazione degli eletti e durata in carica.
Art. 31 - Ricorsi. Verbale conclusivo.
Art. 32 - Decadenza.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 33 - Disciplina transitoria e finale.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni Paritetiche, nei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica e nei Consigli di Corso di Studio ove istituiti, nonché del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU - Puglia.

Art. 2 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni sono indette biennialmente dal Rettore con decreto pubblicato sul sito internet dell'Università, trenta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante affissione del relativo avviso in tutti gli edifici dell'Università e con ogni altro mezzo idoneo definito dall'Amministrazione.

Il decreto indica le rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi; i requisiti per l'esercizio del diritto di voto; le modalità di consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto; le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste, delle candidature e della raccolta delle sottoscrizioni; il calendario; il numero dei seggi per le operazioni di voto, la loro ubicazione, il loro orario di apertura e chiusura nonché le modalità di esercizio della campagna elettorale.

Art. 3 – Numero dei rappresentanti da eleggere.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, la rappresentanza degli studenti da eleggere è pari a:

- (a) due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione,
- (b) un rappresentante nel Senato Accademico,
- (c) un rappresentante nel Nucleo di Valutazione,
- (d) due rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento,
- (e) un rappresentante per Corso di Studio in ciascuna Commissione Paritetica,
- (f) un rappresentante in ciascun Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica,
- (g) un rappresentante in ciascun Consiglio di Corso di Studio, ove istituito,
- (h) un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia.

Art. 4 – Elettorato attivo.

Sono elettori, per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, tutti gli studenti che sono regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea, per l'Anno Accademico specificato nel decreto di indizione delle elezioni.

Per l'elezione di rappresentanti in organi di Dipartimento e di Corso di Studio, sono elettori gli studenti del relativo Dipartimento o Corso di Studio, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, siano già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 5 – Elettorato passivo.

Hanno diritto all'elettorato passivo per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, tutti gli studenti titolari dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il secondo anno fuori corso.

Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, siano già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 6 – Ineleggibilità.

Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo o organismo nei due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini dell'ineleggibilità, il mandato parziale si calcola solo se ha superato la metà del termine biennale di durata della carica.

Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici ai sensi della vigente normativa.

I candidati devono, nel rispetto della disciplina vigente, autocertificare il pieno godimento dei diritti politici.

Art. 7 – Commissione Elettorale Centrale.

Almeno quindici giorni prima dell'indizione delle elezioni, con decreto rettorale, viene costituita un Commissione Elettorale composta dal Direttore Generale o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione universitaria, designati dal Rettore.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente Regolamento e provvede in genere a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Entro quindici giorni dalla data del decreto rettorale che indice le elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori completi di generalità e Dipartimento di appartenenza.

Entro le ore 12 del quinto giorno dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche.

Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale con provvedimento definitivo entro 48 ore.

Art. 8 – Costituzione dei seggi.

La Commissione elettorale determina l'ubicazione ed il numero dei seggi, fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascuno di essi e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto.

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da almeno due e non più di quattro scrutatori.

I Presidenti e gli scrutatori dei seggi sono nominati dieci giorni prima della data fissata per le elezioni con decreto rettorale, su proposta della Commissione Elettorale, scelti tra i Professori, i Ricercatori e il personale non docente dell'Università.

Ogni Presidente provvede alla nomina del Segretario del seggio, scegliendolo tra gli scrutatori.

Gli scrutatori vengono assegnati ai vari seggi in numero proporzionale a quello degli elettori iscritti presso ciascun seggio.

Ogni seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente, lo Scrutatore o il Segretario.

TITOLO SECONDO FORMAZIONE DELLE LISTE

Art. 9 – Presentazione delle liste.

Le liste dei candidati devono essere depositate in Segreteria entro le ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

L'ufficio, protocollata la lista con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà alla consegna immediata alla Commissione elettorale.

Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.

All'interno della lista i candidati sono indicati con nome, cognome, luogo e data di nascita, facoltà di appartenenza, numero di matricola, residenza e recapito (telefono e indirizzo e-mail) e contrassegnati con numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.

I candidati elencati in ciascuna lista non possono superare il numero di sei. Unitamente alla lista devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati;
- b) dichiarazione di presentazione della lista, sottoscritta da uno dei presentatori, da parte di un numero di studenti, che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 10 per i Consigli di Corso di Studio e 25 in tutti gli altri casi. I presentatori delle liste debbono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimento di appartenenza, anno di corso e numero di matricola.
- c) un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio di diametro non inferiore a cm.5, anche in formato digitale.

Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietati dalla legge penale.

Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso.

Il primo firmatario della dichiarazione di presentazione della lista sarà considerato responsabile di lista e avrà la facoltà di designare i rappresentanti della stessa, in ragione di uno per ogni seggio elettorale.

I rappresentanti di lista devono presentarsi al Presidente del Seggio, nel primo giorno di elezione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il primo firmatario della dichiarazione di presentazione della lista è altresì responsabile della veridicità delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

Art. 10 – Accettazione delle liste.

La Commissione elettorale, entro 72 ore dalla scadenza del termine per il deposito delle liste, esamina la documentazione prodotta, sentendo - ove occorra - il responsabile della lista di volta in volta esaminata.

In caso di riscontrata irregolarità limitatamente agli adempimenti di cui alla lettera c) dell'art. 9 del presente Regolamento, la Commissione può assegnare al responsabile della lista interessata un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione. Per le altre difformità, la Commissione pronuncia l'esclusione della lista.

Ogni lista accettata è numerata dall'ufficio preposto con un numero progressivo individuato per estrazione tra le liste stesse. L'estrazione avviene alla presenza dei presentatori di lista, convocati a tal fine dall'ufficio competente a mezzo email.

L'elenco delle candidature presentate, con l'indicazione del cognome, del nome, del Dipartimento, del Corso di Studio di appartenenza e del numero di matricola di ciascun candidato, viene reso pubblico anche con affissione nelle sedi dei Dipartimenti e del Rettorato entro dieci giorni dalla data delle elezioni ed affisso presso i seggi elettorali. Ogni lista è inserita nell'elenco anche con il proprio simbolo e con la numerazione assegnata ai sensi del precedente comma.

Art. 11 – Esclusione delle liste. Opposizione.

Qualora la Commissione Elettorale decreti l'esclusione di una o più liste, i relativi presentatori possono proporre opposizione avverso la decisione di esclusione.

L'opposizione è proposta tramite e-mail, da inviare all'Università, all'indirizzo direttoregenerale@lum.it, nel termine di due giorni dalla pronuncia di cui all'art. 10.

Sul ricorso decide il Direttore Generale, che può invitare i controinteressati a produrre osservazioni e memorie in merito, nonché convocare personalmente le parti per la relativa audizione.

Scaduti i termini per la presentazione dei ricorsi, ovvero assunte le decisioni definitive sui ricorsi eventualmente presentati, non sono ammessi ulteriori ricorsi.

Art. 12 – Propaganda elettorale.

All'interno dell'Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione.

La propaganda elettorale ha inizio dal giorno successivo a quello di accettazione delle liste presentate alla Commissione Elettorale.

Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e, ad ogni modo, tali da non recare intralcio all'attività didattica, scientifica e amministrativa.

Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione del materiale elettorale. L'affissione al di fuori di tali spazi è vietata e il materiale affisso in violazione delle norme del presente Regolamento sarà rimosso.

L'attività di propaganda elettorale è vietata dal giorno precedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

Gli Uffici dell'Università sono tenuti a vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di propaganda, durante l'intero periodo della stessa e ad adottare gli opportuni provvedimenti in relazione a operazioni contrarie ai principi dettati dalla legge.

TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 13 – Accesso ai seggi.

Possono accedere ai seggi elettorali gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto e i rappresentanti di lista. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione Elettorale.

Art. 14 – Costituzione dei seggi.

La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Una volta costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale.

Egli procede quindi al controllo delle urne destinate al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.

Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.

Art 15 – Rappresentanti di lista.

Ciascuna lista può nominare un rappresentante, mediante nomina firmata dal presentatore della lista stessa, in cui siano contenuti tutti i dati necessari all'identificazione del rappresentante.

Il rappresentante presenza alle operazioni di costituzione del seggio e alle operazioni finali di scrutinio. Egli può, durante le operazioni di voto, accedere al seggio per verificarne la regolarità, con l'assoluto divieto di arrecare intralcio o disturbo in ogni modo allo svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 16 – Operazioni di voto.

Nell'aula del seggio gli elettori possono accedere solo per votare e trattenersi solo il tempo strettamente necessario.

Nell'aula devono essere affissi le liste dei candidati ed un manifesto riproducente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano il proprio libretto universitario, ovvero, in mancanza, la carta di identità o documento equivalente, comunque in corso di validità.

Il Presidente del seggio elettorale cura, anche a mezzo di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori.

Il Presidente consegna quindi all'elettore una scheda per ciascuna elezione, prelevandola da quelle autenticate ai sensi dell'art. 13, ed una matita copiativa.

Art. 17 – Modalità di voto.

Il voto di lista è espresso tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può esprimere la propria preferenza per la sola lista ovvero per la lista e per uno o due candidati della lista medesima. Non è ammesso il voto disgiunto.

L'elettore può manifestare la propria scelta per un candidato e un'ulteriore preferenza solo per un candidato di genere diverso dal primo.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate al centro della scheda, il nome ed il cognome oppure il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

In caso di omonimia di cognomi tra i candidati della stessa lista occorre scrivere il nome ed il cognome. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Dopo aver esercitato in segreto, in apposita cabina, il diritto di voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirle al Presidente unitamente alla matita copiativa.

Il Presidente depone le schede nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

Art. 18 – Schede nulle e invalide.

La scheda contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito deve ritenersi nulla.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa.

Sono nulle le schede che presentino segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

Art. 19 – Operazioni post elettorali.

Al termine di ciascuna giornata di votazione, ove la votazione si svolga su più giorni, il Presidente provvede a sigillare, con strisce di carta gommata, la feritoia delle urne apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede inoltre al conteggio delle schede autenticate rimaste non utilizzate, ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.

Indi forma dei plichi sigillati contenenti rispettivamente gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autenticate non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria assegnato al seggio medesimo.

Le urne contenenti le schede sono conservate presso ciascun seggio.

Art. 20 – Operazioni finali di voto.

Al termine dell'ultima giornata di votazione, ove la votazione si svolga su più giorni, o comunque al termine delle votazioni, all'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
- c) compie infine tutte le operazioni di scrutinio previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

TITOLO QUARTO OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Art. 21 – Operazioni di scrutinio.

Tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Lo spoglio è pubblico.

Art. 22– Inizio dello spoglio delle schede.

All'ora stabilita dalla Commissione, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nell'ordine previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 23 – Modalità di scrutinio.

Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi le schede assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.

Gli scrutatori annotano separatamente sugli appositi tabulati ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato.

In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da una o più componenti il seggio o da un rappresentante di lista, il Presidente decide sull'assegnazione o sulla nullità del voto.

Art. 24 – Operazioni finali di scrutinio.

Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabulati e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.

Provvede quindi a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, sigillandoli.

Analogamente si provvede allo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.

I plichi contenenti gli elenchi degli elettori, le schede non utilizzate, le schede contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale, a cura del Presidente di ciascun seggio, sono consegnati, entro il più breve tempo possibile, alla Commissione Elettorale.

Art. 25 – Assegnazione dei seggi.

La Commissione Elettorale, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista, nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Art. 26– Operazioni di assegnazione dei seggi.

La Commissione Elettorale procede ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 27 – Formazione della graduatoria dei candidati.

Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione Elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali, assume una posizione migliore in graduatoria il candidato più anziano quanto ad iscrizione universitaria, a parità di anzianità di iscrizione il più anziano di età e a parità anche di quest'ultima per sorteggio.

Art. 28 – Accesso alle operazioni di assegnazione.

Durante le operazioni di assegnazione dei seggi hanno libero accesso alla Commissione Elettorale i presentatori di lista.

Art. 29 – Verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi.

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Commissione Elettorale redige apposito verbale e ne cura la trasmissione al Rettorato unitamente a tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

TITOLO QUINTO

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI; DISCIPLINA DELLA CARICA

Art. 30 – Proclamazione degli eletti e durata in carica.

Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle votazioni e procede alla proclamazione degli eletti.

Lo studente eletto in più di un Organo deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, comunicandola al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione.

Le eventuali rinunce devono essere comunicate in ogni caso al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione, per consentire le nomine.

Gli eletti entrano in carica dal momento della proclamazione; la carica ha durata biennale e cessa con la proclamazione relativa alle successive elezioni.

Art. 31 – Ricorsi. Verbale conclusivo.

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.

Il ricorso deve essere via pec all'indirizzo ----- . Sul ricorso decide la Commissione elettorale.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è definitiva. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

Il verbale conclusivo della Commissione Elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 27, le correzioni integrative decise dalla Commissione Elettorale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta, il verbale è trasmesso, a cura del Segretario della Commissione, all'Amministrazione Universitaria.

Art. 32 – Decadenza.

Gli studenti eletti durano in carica un biennio e decadono dalla carica di rappresentanti dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto, per effetto del conseguimento del titolo di studio, del trasferimento o di una qualsiasi altra causa, la qualità di studente della LUM "Giuseppe Degennaro" - Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea.

Gli studenti eletti che conseguano la laurea durante i due anni del mandato non decadono qualora si iscrivano ad altro corso di laurea nella stessa Università.

La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Disciplina transitoria e finale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità e operazioni di voto, le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali per quanto compatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Casamassima, addì 10.09.2020



UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro